

Conto alla rovescia per le richieste dei benefici da parte dei «salvaguardati» dalla riforma Fornero delle pensioni (i cosiddetti esodati). Chi intende pensionarsi in base ai vecchi requisiti vigenti al 31 dicembre 2011, avendoli ovviamente, deve presentare un'apposita istanza alla direzione territoriale del lavoro (dtl) entro il prossimo 21 novembre. L'obbligo non ricade su tutti i potenziali interessati, ma soltanto sui lavoratori in esonero dal servizio, su quelli in congedo straordinario per assistere figli disabili gravi e su quelli che hanno chiuso il rapporto di lavoro contando su incentivi all'esodo. Le domande vanno presentate tramite Pec, posta elettronica certificata, o tramite canale postale ordinario (raccomandata a/r). L'esito delle richieste si saprà entro il 21 dicembre.

Pre-pensionamento per 65 mila. La presentazione della domanda fa parte delle modalità operative per l'attuazione del dm 1° giugno (si veda *ItaliaOggi* del 26 luglio) che ha dato attuazione al comma 14, dell'articolo 24, del dl n. 201/2011 (riforma Fornero delle pensioni). Tale disposizione prevede la «salvaguardia» dai nuovi e stringenti requisiti pensionistici per alcune categorie di lavoratori, consentendo loro di ottenere la pensione in base alle vecchie regole (cioè vigenti al 6 dicembre 2011) a

TUTTA LA PROCEDURA	
Chi DEVE presentare istanza di accesso al beneficio	
<ul style="list-style-type: none"> • Lavoratori in esonero dal servizio (dipendenti pubblici) • Lavoratori in congedo straordinario al 31 ottobre 2011 per assistere figli disabili gravi • Lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro dietro incentivi entro il 31 dicembre 2011 	
Chi NON DEVE presentare istanza di accesso al beneficio	
<ul style="list-style-type: none"> • Lavoratori in mobilità • Lavoratori a carico dei Fondi di solidarietà di settore • Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria 	
Le modalità operative	
Come è composta la domanda	Istanza di accesso al beneficio Allegati: 1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione 2. Copia documento di identità 3. Copia accordo individuale o collettivo di esodo (solo per i lavoratori interessati)
Chi può presentare la domanda	Lavoratori interessati Soggetti abilitati (patronati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti)
A chi va indirizzata la domanda	Alla Dtl del luogo di residenza: <ul style="list-style-type: none"> • i lavoratori in esonero dal servizio • i lavoratori in congedo straordinario al 31 ottobre 2011 • i lavoratori che hanno cessato il rapporto sulla base di accordo individuale Alla Dtl dove sono stati sottoscritti gli accordi: <ul style="list-style-type: none"> • i lavoratori che hanno cessato il rapporto sulla base di accordo collettivo di incentivo all'esodo
Come va presentata la domanda	<ul style="list-style-type: none"> • Mediante Pec, posta elettronica certificata (all'indirizzo ordinario o specifico previsto dalla Dtl e indicati sul sito www.lavoro.gov.it) • Tramite canale postale, con raccomandata a/r
Termine di presentazione	21 novembre 2012
Termine decisione (Dtl)	21 dicembre 2012
Termine opposizione (ricorso)	L'eventuale provvedimento di rigetto può essere impugnato entro 30 giorni dal ricevimento, in via amministrativa, presso la Dtl che lo ha emesso o i competenti organi di giustizia amministrativa (Tar)

determinate condizioni. Per alcuni di questi lavoratori, il decreto ha previsto la necessità di presentare un'apposita domanda per ottenere il diritto alla salvaguardia, che

è una sorta di «pre-pensionamento» (per l'elenco completo della platea dei beneficiari si veda la pagina seguente). Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:

- lavoratori in esonero dal servizio alla data del 4 dicembre 2011;
- lavoratori che al 31 ottobre 2011 erano in congedo per assistere figli con disabilità

grave e che maturino, entro 24 mesi dall'inizio del congedo, il requisito contributivo per l'accesso alla pensione indipendentemente dall'età (40 anni);

- lavoratori il cui rapporto si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 in virtù di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo stipulati da sindacati più rappresentativi a livello nazionale, alle seguenti condizioni: che la data di cessazione risulti da elementi certi e oggettivi; che il lavoratore sia in possesso dei requisiti (età e contributi) che, in base alla vecchia disciplina, avrebbero comportato la decorrenza della pensione (finestre) entro il 5 dicembre 2013; che il lavoratore non abbia avuto una successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività.

Domande entro il 21 novembre. Le modalità operative da seguire mediante apposita modulistica allegata alla circolare del ministero del lavoro n. 19/2012 sono disponibili sia sul sito internet dello stesso ministero del lavoro (www.lavoro.gov.it) sia su quello dell'Inps (www.inps.it). Il termine ultimo per presentare le istanze è fissato a 120 giorni dalla data di pubblicazione del dm in *G.U.*, ossia al 21 novembre.

Da tale scadenza, spiega il ministero, scatta il termine di 30 giorni a disposizione delle commissioni (da istituire appositamente presso ciascuna direzione territoriale del lavoro) per decidere sulle singole istanze.

I CRITERI PER LA SALVAGUARDIA

Lavoratori in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991 ⁽¹⁾

Contingente massimo = 25.590

Criteri e condizioni per il diritto alla salvaguardia:

- Accordi sindacali stipulati anteriormente il 4 dicembre 2011
- Data cessazione attività entro il 4 dicembre 2011
- Perfezionamento requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità

Lavoratori in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge n. 223/1991 ⁽¹⁾

Contingente massimo = 3.460

Criteri e condizioni per il diritto alla salvaguardia:

- Accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011
- Data cessazione attività entro il 4 dicembre 2011

Titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore ex articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996 ⁽¹⁾

Contingente massimo = 17.710

Criteri e condizioni per il diritto alla salvaguardia:

- titolari di assegno straordinario al 4 dicembre 2011 nonché
- titolari di assegno straordinario da data successiva al 4 dicembre 2011, con accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, se l'accesso alla prestazione risulta autorizzato dall'Inps, fermo restando che gli interessati rimangono a carico dei Fondi fino al compimento di almeno 62 anni di età

Lavoratori che, prima del 4 dicembre 2011, sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione

Contingente massimo = 10.250

Criteri e condizioni per il diritto alla salvaguardia:

- autorizzazione antecedente al 4 dicembre 2011
- non rioccupati dopo l'autorizzazione
- possesso di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011
- decorrenza massima pensione entro il 6 dicembre 2013

Lavoratori che al 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del dl n. 112/2008 (convertito con legge n. 133/2008)

Contingente massimo = 950

Criteri e condizioni per il diritto alla salvaguardia:

- esonero in corso al 4 dicembre 2011 ovvero provvedimento di concessione emesso prima del 4 dicembre 2011

Lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del Tu maternità (dlgs n. 151/2001)

Contingente massimo = 150

Criteri e condizioni per il diritto alla salvaguardia:

- in congedo al 31 ottobre 2011
- beneficio solo per pensione con 40 anni di contribuzione
- perfezionamento requisito contributivo entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo

Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31 dicembre 2011:

- in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile;
- in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale

Contingente massimo = 6.890

Criteri e condizioni per il diritto alla salvaguardia:

- data cessazione entro il 31 dicembre 2011
- non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro
- decorrenza massima pensione entro il 6 dicembre 2013

Contingente totale = 65.000

1. Nelle prime tre categorie rientrano anche i soggetti (cd "10mila") già salvaguardati dalla normativa in materia di decorrenza del trattamento pensionistico di cui all'articolo 12, comma 5, della legge n. 122/2010 (cd "finestra mobile"). Tali lavoratori, pertanto, possono avvalersi congiuntamente della predetta deroga sulla finestra mobile e della salvaguardia dai nuovi requisiti di accesso alla pensione

In pensione con i vecchi requisiti

Gli esodati vanno in pensione con 40 anni di lavoro, ma devono aspettare la finestra mobile prima d'intascare la pensione. Vecchi requisiti di pensione dunque per i cosiddetti esodati, ossia per quelle particolari categorie di lavoratori individuate dall'ultima riforma delle pensioni (riforma Fornero) alle quali continuano ad applicarsi i requisiti, sia di accesso sia di decorrenza, vigenti al 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del dl n. 201/2011 con la riforma). Questi lavoratori, perciò, continuano ad andare in pensione di vecchiaia o di anzianità:

a) sulla base dei requisiti vigen-

ti prima del 6 dicembre 2011;

b) sulla base del regime delle decorrenze introdotto dalla legge n. 122/2010 (finestra mobile).

Vecchi requisiti. In pratica, gli esodati sono lavoratori che possono accedere alla pensione in base alle vecchie regole (riforma Sacconi) evitando i nuovi e più restrittivi requisiti previsti dalla riforma Fornero (in vigore dal 1° gennaio 2012). Una differenza tra le due discipline è il campo di applicazione della «speranza di vita», operativa dal 1° gennaio 2013. Questa speranza di vita è un particolare automatismo di adeguamento dei requisiti per la pensione che funziona così:

ogni tre anni viene misurata la variazione della probabilità che un uomo e una donna di 65 anni hanno di vivere ancora: se la probabilità cresce anche l'età di pensionamento si allontana della stessa misura; se diminuisce o rimane invariata, i requisiti restano invariati.

La differenza è questa: mentre la riforma Sacconi ha reso applicabile il criterio a tutti i requisiti per la pensione con eccezione di quello unico contributivo, la riforma Fornero ha esteso la speranza di vita anche al requisito unico.

Sopravvive la pensione di anzianità. Con riferimento

agli esodati che possono andare in pensione con il massimo di lavoro (cioè i 40 anni), applicandosi la riforma Sacconi, deve considerarsi l'aumento di uno, due e tre mesi fissati per la «finestra mobile» ai fini della decorrenza della pensione. Nel caso di pensionamento con il requisito unico (40 anni) occorre tener conto della previsione (comma 2, dell'articolo 12, del dl n. 78/2010 introdotto dalla legge n. 111/2011) dell'incremento di un ulteriore mese per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che

maturano i requisiti a partire dal 2014 (si veda tabella).

Esodati che maturano le «quote». Della speranza di vita, invece, dovranno tener conto i lavoratori esodati che accedono alla pensione in base alle «quote» (somma di età e contributi). Il primo adeguamento ci sarà dall'anno 2013 con un incremento di tre mesi (dm 6 dicembre 2011). Pertanto, per accedere alla pensione con i requisiti maturati a decorrere dall'anno 2013 si dovrà perfezionare quota 97,3 (oggi 97) se lavoratori dipendenti ovvero quota 98,3 (oggi 98) se lavoratori autonomi (si veda tabella).

I REQUISITI

L'anzianità con il massimo

Periodo	Solo requisito contributivo	Decorrenza (finestra mobile)
Anno 2011	40 anni	12 mesi dipendenti, 18 mesi autonomi (e totalizzanti)
Anno 2012	40 anni	13 mesi dipendenti, 19 mesi autonomi (e totalizzanti)
Anno 2013	40 anni	14 mesi dipendenti, 20 mesi autonomi (e totalizzanti)
Dall'anno 2014	40 anni	14 mesi dipendenti, 21 mesi autonomi (e totalizzanti)

L'anzianità con le quote

Periodo	Dipendenti (pubblici e privati) ⁽¹⁾			Autonomi e totalizzanti ⁽²⁾		
	Età	Contributi	Quota	Età	Contributi	Quota
2011-2012	60	35 anni	96	61	35 anni	97
2013-2015	61 e 3 mesi ⁽³⁾	35 anni	97 e 3 ⁽³⁾	62 e 3 mesi ⁽³⁾	35 anni	98 e 3 ⁽³⁾
2016-2018	61 e 7 mesi ⁽⁴⁾	35 anni	97 e 7 ⁽⁴⁾	62 e 7 mesi ⁽⁴⁾	35 anni	98 e 7 ⁽⁴⁾

1. La pensione decorre 12 mesi dopo la maturazione dei requisiti (finestra mobile) 3. Compreso incremento speranza di vita fissato dal dm 6 dicembre 2011
2. La pensione decorre 18 mesi dopo la maturazione dei requisiti (finestra mobile) 4. Compreso incremento speranza di vita stimato

La vecchiaia

Periodo	Contributi	Età ⁽¹⁾	
		Donne	Uomini
		Ago e altri (Inps)	Ex Inpdap
Anno 2011	20 anni	60 anni	61 anni
Anno 2012	20 anni	60 anni	65 anni
Anno 2013	20 anni	60 anni e 3 mesi ⁽²⁾	65 e 3 mesi ⁽²⁾
Anno 2014	20 anni	60 anni e 4 mesi ⁽³⁾	65 e 4 mesi ⁽³⁾
Anno 2015	20 anni	60 anni e 6 mesi ⁽³⁾	65 e 6 mesi ⁽³⁾

1. La pensione decorre 12 mesi (dipendenti) ovvero 18 mesi (autonomi) dopo la maturazione dei requisiti (finestra)
2. Compreso incremento speranza di vita fissato dal dm 6 dicembre 2011
3. Compreso incremento speranza di vita stimato